

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 721

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(DOMINEDÒ)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

Istituzione del « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali »

Presentato alla Presidenza il 31 ottobre 1963

ONOREVOLI COLLEGHI! — A favore dei lavoratori portuali è in atto un trattamento assistenziale e previdenziale a carico di appositi fondi centrali istituiti presso il Ministero della marina mercantile, denominati rispettivamente « Fondo contributi previdenziali e assistenziali compagnie e gruppi portuali », « Fondo gratifica speciale lavoratori portuali », « Fondo assistenza economica lavoratori compagnie portuali » e « Cassa mutua malattia lavoratori portuali ».

Detti Fondi sono alimentati da addizionali percentuali sulle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali, addizionali applicate su scala nazionale, in maniera uniforme, per tutti i porti; parimenti, su scala nazionale avviene l'erogazione dei relativi benefici assistenziali e previdenziali.

La costituzione dei Fondi in parola è informata al criterio mutualistico, in modo da assicurare l'erogazione delle provvidenze anche ai lavoratori, che contribuiscono in misura minore ai Fondi stessi, a motivo della scarsità del traffico dei rispettivi porti.

Al Fondo « Contributi previdenziali e assistenziali », istituito con circolare ministeriale del 3 agosto 1956, n. 3709/LP, affluiscono dal

1° settembre 1956 le somme riscosse attraverso le addizionali tariffarie (che vanno da un minimo del 18 per cento ad un massimo del 46 per cento) applicate nei vari porti a titolo di assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi, contro la disoccupazione involontaria, per assegni familiari e per fondo adeguamento pensioni.

Dallo stesso Fondo vengono prelevate le somme occorrenti alle varie compagnie e gruppi portuali per pagare i contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per i titoli predetti.

Al « Fondo gratifica speciale », istituito con circolare del 29 dicembre 1947, n. 12, affluiscono le somme riscosse dalle compagnie e gruppi portuali attraverso una addizionale del 18 per cento della tariffa base delle prestazioni dei lavoratori portuali.

Sul Fondo predetto grava l'erogazione ai lavoratori permanenti ed occasionali della gratifica speciale di fine d'anno (25 giornate per gratifica natalizia, 18 giornate per ferie e 17 giornate per festività nazionali ed infrasettimanali).

« Al Fondo assistenza economica », istituito con circolare del 27 febbraio 1950, n. 77, affluis-

scono le somme riscosse dalle compagnie portuali attraverso un'addizionale del 2,50 per cento sulla tariffa base delle prestazioni dei lavoratori portuali e sul Fondo stesso gravano le erogazioni per integrazione di salario ai lavoratori permanenti delle compagnie portuali che non hanno raggiunto un minimo vitale di salario.

Al « Fondo cassa mutua malattia », istituito con circolare del 29 luglio 1949, n. 62, infine, affluiscono le somme riscosse dalle compagnie e gruppi portuali (non versano alcuna somma al Fondo centrale le compagnie di Venezia, Savona, Monfalcone e Trieste, che hanno una loro cassa mutua autonoma) attraverso un'addizionale del 7,93 per cento sulla tariffa base del lavoro portuale.

Da tale Fondo vengono prelevate le somme dovute all'Istituto nazionale assicurazione contro le malattie sia per contributi assicurativi sia per contributi I.N.A.-Casa.

A carico del Fondo vengono inoltre corrisposte indennità supplementari di malattia ai lavoratori permanenti; indennità per ricovero in ospedali o case di cura per malattie psichiatriche; per ricoveri in sanatori antitubercolari; per ricoveri in stabilimenti di cura balneotermali; per la istituzione di ambulatori; per nascita e morte di figli dei lavoratori; per morte della moglie; per morte dei lavoratori; per matrimonio di figlio o figli; per spese di medicinali e per l'invio dei figli dei lavoratori alle colonie marine e montane.

I quattro Fondi sono gestiti attraverso altrettanti conti correnti aperti presso Istituti di credito di diritto pubblico.

Il loro movimento medio annuo è stato finora:

a) per il « Fondo contributi previdenziali e assistenziali » di lire 2.010.000.000 in entrata e di lire 1.920.000.000 in uscita;

b) per il « Fondo gratifica speciale » di lire 1.712.714.000 in entrata e di lire 1.700.000.000 in uscita;

c) per il « Fondo assistenza economica » di lire 427.948.442 in entrata e di lire 355.089.585 in uscita;

d) per il « Fondo cassa mutua malattia » di lire 1.992.425.388 in entrata e di lire 1.357.089.181 in uscita.

Con il presente disegno di legge si provvede ad una regolamentazione legislativa della gestione dei Fondi in parola, attualmente disciplinati con norme di carattere amministrativo emanate dal Ministero della marina mercantile, sentito il Comitato centrale del lavoro portuale, istituito con legge 4 giugno 1949, n. 422.

I criteri informativi più salienti di tale nuova disciplina consistono nell'unificazione dei vari Fondi, nella partecipazione su base paritetica dei datori di lavoro e dei lavoratori all'amministrazione del Fondo e nel controllo sulla gestione esercitato dal Comitato centrale del lavoro portuale a mezzo di un apposito collegio di revisori.

In particolare, con l'articolo 1 si stabilisce che i contributi finora versati dalle compagnie e dai gruppi portuali ai vari Fondi centrali più sopra indicati affluiscono d'ora innanzi al nuovo unico Fondo. Tra i contributi di cui trattasi vengono anche compresi, per evidenti ragioni di completezza e di uniformità, quelli relativi all'assicurazione infortuni sul lavoro finora versati direttamente dalle singole compagnie e gruppi portuali al competente Istituto.

All'articolo 2 vengono indicate le forme previdenziali ed assicurative cui si provvede a carico del fondo in questione e che consistono nelle assicurazioni fondamentali di invalidità e vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione involontaria, assegni familiari, assicurazioni contro le malattie e gli infortuni sul lavoro, oltre alle particolari forme di provvidenze in atto a favore dei lavoratori portuali, costituite dall'integrazione salariale, dalla specifica gratifica di fine d'anno e dalle prestazioni assistenziali supplementari di malattia.

Per quanto riguarda in particolare l'assicurazione contro le malattie viene riconosciuto in maniera univoca il principio dell'obbligatorietà dell'iscrizione dei lavoratori portuali all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Tale esplicito riconoscimento è apparso opportuno in relazione alla controversa interpretazione data finora alle norme vigenti.

Gli articoli 3 e 4 riguardano la costituzione e la composizione dell'apposito Comitato amministrativo del Fondo ed i compiti ad esso demandati, tra cui meritano particolare rilievo la determinazione delle prestazioni del Fondo a favore delle compagnie e gruppi portuali, il cui contenuto concreto in atto è stato indicato nella prima parte della presente relazione, e quello riflettente le spese di amministrazione del Fondo, per le quali non è previsto alcun concorso finanziario a carico dello Stato.

L'articolo 5 sottopone alla ratifica del Comitato centrale del lavoro portuale il rendiconto annuale della gestione del Fondo.

L'articolo 6 istituisce l'organo di controllo sulla gestione del Fondo costituito da un col-

legio di tre revisori nominati, rispettivamente, dai Ministri per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile.

L'articolo 7 stabilisce la devoluzione al nuovo Fondo unico dei saldi attivi dei vari Fondi finora esistenti.

L'articolo 8, infine, prevede il mantenimento in vita di alcuni particolari organismi mutualistici di carattere locale esistenti nei porti di Genova, Monfalcone, Savona e Venezia per l'assicurazione contro le malattie, già disciplinati, rispettivamente, con i seguenti provvedimenti:

« Cassa generale per la mutualità dei lavoratori portuali di Genova »: decreti del presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova, n. 3376 del 4 aprile 1930 e n. 624 del 3^o aprile 1952;

« Cassa di previdenza per i lavoratori del porto di Monfalcone »: decreto del comandante del porto di Trieste del 1^o giugno 1935;

« Cassa di previdenza fra i lavoratori del porto di Savona »: regio decreto 22 novembre

1928, n. 3371, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n. 368;

« Cassa malattia per i lavoratori portuali di Venezia »: ordinanza del Provveditorato al porto di Venezia n. 269 del 20 febbraio 1930.

Detti organismi pertanto restano sottratti alla regolamentazione unitaria di cui al presente disegno di legge per quanto attiene alla assicurazione contro le malattie dei lavoratori portuali, in attesa di un riordinamento generale di tale forma assicurativa su scala nazionale.

Viene in tal modo a realizzarsi una più organica ed appropriata regolamentazione della materia, lasciando al tempo stesso immutati i requisiti di semplicità, celerità e tempestività che hanno finora caratterizzato i trattamenti in questione, condizioni queste assolutamente necessarie per il buon funzionamento di tutti gli organismi che agiscono nel delicato settore della previdenza ed assistenza.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

I contributi finora versati dalle compagnie e dai gruppi portuali al « Fondo contributi previdenziali e assistenziali compagnie o gruppi portuali », al « Fondo gratifica speciale lavoratori portuali » e quelli finora versati dalle compagnie portuali al « Fondo assistenza economica lavoratori compagnie portuali », affluiscono dalla data di entrata in vigore della presente legge ad un Fondo denominato « Fondo di assistenza sociale per i lavoratori portuali », istituito presso il Ministero della marina mercantile.

Allo stesso Fondo affluiscono:

a) i contributi finora versati dalle compagnie e dai gruppi portuali al Fondo « Cassa mutua malattia lavoratori portuali », gestito dalla Federazione italiana lavoratori dei porti sotto la vigilanza del Ministero della marina mercantile, compresi quelli dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ai sensi della legge 11 gennaio 1943, n. 138;

b) i contributi relativi all'assicurazione infortuni sul lavoro finora versati diretta-

mente dalle compagnie e dai gruppi portuali all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il servizio di tesoreria e di cassa del Fondo sarà espletato da un Istituto di credito di diritto pubblico in base ad apposita convenzione.

ART. 2.

Col Fondo si provvede:

a) al pagamento alle compagnie e ai gruppi portuali delle somme occorrenti per il versamento dei contributi da essi dovuti, nell'interesse dei lavoratori permanenti e occasionali, all'Istituto nazionale della previdenza sociale per le assicurazioni obbligatorie invalidità e vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione involontaria, assegni familiari, adeguamento pensioni e quelli dovuti all'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani;

b) ad assicurare ai lavoratori permanenti delle compagnie portuali una integrazione mensile di salario sostitutiva di quella prevista per gli operai dell'industria dal decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869;

c) a corrispondere a fine d'anno ai lavoratori portuali permanenti ed occasionali uno speciale compenso a titolo di gratifica natalizia, di ferie non fruito o per festività nazionali ed infrasettimanali;

d) al pagamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dei contributi ad esso dovuti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni e con le modalità che saranno determinate con apposita convenzione da stipularsi con il predetto Istituto;

e) a prestazioni assistenziali supplementari di malattia a favore dei lavoratori portuali permanenti;

f) al pagamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei premi ad esso dovuti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni e con le modalità che saranno determinate con apposita convenzione da stipularsi con il predetto Istituto;

g) ad altre provvidenze a favore dei lavoratori portuali.

ART. 3.

L'Amministrazione del Fondo è affidata ad un Comitato composto come segue:

a) dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale;

b) da un funzionario del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

c) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

d) da un rappresentante per ciascuna delle categorie degli industriali, dei commercianti, degli armatori e degli agenti marittimi e raccomandatori, nominati dal Ministro per la marina mercantile, su designazione delle rispettive Organizzazioni sindacali;

e) da quattro lavoratori portuali permanenti, nominati dal Ministro per la marina mercantile, su designazione delle rispettive Organizzazioni sindacali;

f) dal direttore della divisione Servizi contabili del lavoro portuale o da chi ne fa le veci, con funzioni di segretario.

I membri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 4.

Sono compiti del Comitato:

a) fissare le modalità di versamento dei contributi dovuti al Fondo dalle compagnie e dai gruppi portuali;

b) determinare i titoli, la misura e le forme delle prestazioni del Fondo alle compagnie ed ai gruppi portuali;

c) deliberare sulle spese di gestione e su eventuali particolari investimenti delle disponibilità del Fondo;

d) stabilire le norme contabili e amministrative per la gestione del Fondo;

e) approvare il rendiconto annuale della gestione;

f) provvedere a tutto quanto rientra nei compiti istitutivi del Fondo.

ART. 5.

Il rendiconto annuale della gestione del Fondo è sottoposto alla ratifica del Comitato centrale del lavoro portuale, istituito con legge 4 giugno 1949, n. 422.

ART. 6.

Il riscontro sulla regolarità della gestione del Fondo viene esercitato da un Collegio di revisori dei conti composto di tre membri effettivi nominati, rispettivamente, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dal Ministro per la marina mercantile.

La Presidenza del Collegio è assunta dal membro effettivo nominato dal Ministro per il tesoro.

Il Collegio dei revisori esercita le sue attribuzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili; dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

ART. 7.

Al Fondo di assistenza sociale per i lavoratori portuali sono devoluti i saldi attivi, relativi ai singoli anni di gestione, del « Fondo contributi previdenziali e assistenziali compagnie e gruppi portuali », del « Fondo gratifica speciale lavoratori portuali », del « Fondo assistenza economica lavoratori compagnie portuali », del « Fondo mutua assistenza malattia lavoratori portuali » e della « Cassa mutua malattia lavoratori portuali ».

ART. 8.

La « Cassa generale per la mutualità dei lavoratori portuali di Genova », la « Cassa di previdenza per i lavoratori del porto di Monfalcone », la « Cassa di previdenza fra i lavoratori del porto di Savona » e la « Cassa malattia per i lavoratori portuali di Venezia » continuano ad assolvere i propri compiti istitutivi fino a quando non si sarà provveduto a disciplinare in modo organico e generale l'assicurazione contro le malattie dei lavoratori portuali.